

## **DELIBERA N. 40/98**

### **AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 12, LETTERA e) DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1995, N. 481 (SERVIZIO GAS)**

#### **L'AUTORITA'**

- Nella riunione del 23 aprile 1998,
- Premesso che l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nel quale, tra l'altro, si dispone che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) “stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonché le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualità, l'efficienza del servizio l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale, nonché la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'articolo 1, tenendo separato dalla tariffa qualsiasi tributo o onere improprio”;
- Visto l'articolo 5 del regolamento approvato dall'Autorità con delibera del 30 maggio 1997, n.61/97 recante “Disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti istruttori per la formazione dei provvedimenti di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas”;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (servizio gas)” (PROT.AU/98/69);
- Ritenuta l'opportunità, in ragione della rilevanza del provvedimento in oggetto, di garantire, sin dalla fase di analisi e prima valutazione, modalità di rappresentazione delle istanze e delle proposte delle associazioni e dei soggetti esercenti il servizio interessati;
- Su proposta del Presidente,

## DELIBERA

- Di avviare il procedimento per la formazione di provvedimento in materia di fissazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe del servizio gas così come previsto dall'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- Di nominare quale relatore per l'Autorità per l'energia elettrica e il gas il prof. Pippo Ranci;
- Di convocare eventualmente audizioni da organizzare presso la sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas con le associazioni e i soggetti esercenti il servizio interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e decisione di cui tener conto nella formazione del provvedimento in oggetto;
- Di attribuire al dott. ing. Claudio di Macco, nella sua posizione di direttore ad interim della Divisione tariffe gas, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.